

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è adottato in conformità a quanto disposto dalla L. 241/1990 art. 12.
2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali.
5. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai vigenti regolamenti comunali.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;
 - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - d) **Altri benefici economici**: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;

Articolo 3 – Settori di intervento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e di altri benefici economici, con riferimento all'attività dell'associazione, centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, che non deve avere alcun fine di lucro ed operare per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, relativamente al seguente settore di intervento:
 - sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi ordinari e degli altri benefici economici di cui al presente regolamento le formazioni sociali sportive in possesso dei seguenti requisiti da almeno due anni:
 - a) soggettività giuridica data dall'esistenza di atto costitutivo e di statuto debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate;
 - b) indicazione del conto corrente bancario o postale intestato all'associazione;
 - c) attività svolta prevalentemente nel territorio comunale.
2. Possono pertanto accedere ai contributi straordinari:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) associazioni e fondazioni, che svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio comunale e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

- c) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

Articolo 5 – Contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del PEG di ogni anno, l'Ufficio Sport adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi che deve indicare:
 - a) l'importo a disposizione;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - e) le modalità di erogazione del contributo.
3. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del Servizio Sport, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 4 e dal successivo articolo 6.

Articolo 6 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Il bando per la concessione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, deve basare la quantificazione degli stessi secondo i seguenti criteri:
 - a. livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - b. grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - c. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - d. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - e. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - f. livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - g. quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - h. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - i. gratuità o meno delle attività programmate.
 - j. accessibilità alle persone diversamente abili.

Articolo 7 – Contributi straordinari

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda (redatta sull'apposita modulistica) all'Ufficio Sport, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi del precedente articolo 2, lettera d).
3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
4. L'Ufficio Sport verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'Ufficio Sport, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. I contributi straordinari sono concessi, con propria deliberazione, dalla Giunta Comunale che decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni, o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 4, dal ricevimento della pratica istruita in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della richiesta, tenuto conto:
 - a. della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b. della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - c. dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d. della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e. gratuità o meno dell'iniziativa.
7. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 30% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
8. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 45 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all'Ufficio Sport:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b. rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
 - d. la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all'Ufficio Sport:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Sport competente entro i 30 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.

Articolo 11 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a. nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b. nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta entro quattro mesi dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - c. in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

Articolo 12 – Concessione di altri benefici economici

1. Sono considerati altri benefici economici contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati.
3. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei vigenti regolamenti comunali.
4. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
5. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
6. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
7. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
8. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni relative alla gestione del patrimonio.

Articolo 13 – Disposizioni finali

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.